



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.

Sede legale: Case Sparse, 107, Loc. Soccorso, Magione, Perugia (PG)

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	APPROVAZIONE
00	25-03-2014	Prima Emissione	Consiglio di Amministrazione
01	28-08-2018	Seconda Emissione	Consiglio di Amministrazione



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

INDICE

Scopo e ambito di applicazione	4
Funzioni e Poteri	4
Obblighi e Responsabilità	8
Requisiti dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza	9
Composizione e Nomina	10
Durata in Carica, Revoca, Cessazione e Sostituzione dei Membri.....	12
Obblighi di Riservatezza	13
Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo	14
Reporting dell'Organismo nei confronti degli Organi Societari e del Vertice Aziendale ...	14
Convocazione riunioni, Voto e Delibere.....	16
Retribuzione dei Componenti dell'Organismo.....	17
Modifiche	17



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1

Scopo e ambito di applicazione

- 1.1 In attuazione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito "Decreto"), il Consiglio di Amministrazione di Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A ha istituito l'Organismo di Vigilanza a cui sono stati attribuiti i poteri e le responsabilità necessarie per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal Decreto in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza e dall'osservanza del Modello Organizzativo (di seguito il "Modello") adottato dal Consiglio di Amministrazione di Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.
- 1.2 Il presente documento disciplina le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza, i requisiti soggettivi dei componenti, la durata in carica e i criteri per la nomina e la revoca degli stessi e le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

Articolo 2

Funzioni e Poteri

- 2.1 Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall'art.6 del Decreto, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. A tal fine, l'Organismo deve:
 - effettuare verifiche periodiche, anche a sorpresa, presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività aziendali siano rispettosi delle prescrizioni contenute nel Modello e corrispondano alle procedure operative e di controllo dallo stesso individuate;



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l'attuazione.
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo del Modello al fine di prevenire il verificarsi di reati per i quali può essere chiamata a rispondere la Società, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie. A tal fine, l'Organismo deve:
 - effettuare ricognizioni delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;
 - attivare le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;
 - inoltrare, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello al Consiglio di Amministrazione e verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate.
- definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso informativo ed adeguate modalità di comunicazione al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle sue procedure, flusso informativo e modalità di comunicazione che consentano all'Organismo di Vigilanza:
 - di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato;
 - di riferire periodicamente agli organi sociali competenti.
- pianificare e provvedere a verifiche ispettive e ad attività di audit. Gli audit che l'OdV è chiamato pianificare e a svolgere, anche a mezzo delle funzioni aziendali, possono suddividersi in:
 - audit di vigilanza sulle aree a rischio reato;
 - audit di vigilanza sulle aree strumentali alla commissione di reati;
 - audit di vigilanza a seguito di segnalazioni del compimento di pratiche illecite o violazioni del Modello, ricevute attraverso i canali dedicati;



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- follow up su audit di vigilanza precedentemente svolti.
 - promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato e differenziato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello, del Codice Etico, nonché dei protocolli e delle procedure adottate per favorirne e verificarne l'attuazione;
 - predisporre con la partecipazione delle funzioni aziendali la documentazione contenente le istruzioni, chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello;
 - documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti in ordine all'osservanza ed implementazione del Modello.
- 2.2 L'Organismo di Vigilanza è assolutamente autonomo e indipendente. Esso dispone infatti per l'espletamento dei propri compiti di autonomi poteri di spesa e di adeguate risorse finanziarie, proposte dall'Organismo stesso sulla base di un preventivo annuale, e approvate e stanziare dal Consiglio di Amministrazione sulla base di tale proposta. L'Organismo tuttavia può impegnare anche risorse che eccedono i propri poteri di spesa, in relazione al verificarsi di fatti sopraggiunti che richiedano un intervento tempestivo; in tal caso l'Organismo provvederà a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione che dovrà approvare la relativa modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso.
- 2.3 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente l'Organismo può:
- a) accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite all' Organismo ai sensi del Decreto;
 - b) effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure della Società in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza propri dell'Organismo previste per l'assegnazione degli incarichi di consulenza. Eventuali casi di incompatibilità sono individuati dallo stesso Organismo;

d) esercitare i propri poteri ispettivi anche nei confronti di altra società, come previsto da specifiche clausole contrattuali, laddove il processo strumentale sia stato assegnato in *outsourcing* ad altra società. La possibilità di esercitare tale potere ispettivo, le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso verranno di volta in volta disciplinati nei singoli contratti di servizio stipulati;

e) richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e da i responsabili delle strutture aziendali tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello, al fine di verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture aziendali.

2.4 L'Organismo di Vigilanza al fine di meglio pianificare e realizzare la propria attività può:

- disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività operativa (determinazione dei controlli e delle relative cadenze temporali, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, ecc.);
- predisporre un piano annuale delle proprie attività ove si dia evidenza delle attività/interventi da effettuare, della pianificazione degli stessi, dei fondi necessari all'espletamento delle attività programmate.

2.5 L'Organismo può decidere di delegare ai propri singoli membri – sulla base delle rispettive competenze – uno o più specifici adempimenti, con l'obbligo per il delegato di operare nei limiti dei poteri e del budget assegnato e di riferire in merito all'Organismo. In ogni caso, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo medesimo anche in ordine alle funzioni delegate dall'Organismo a singoli membri.



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 2.6 L'Organismo non può in alcun modo delegare alle funzioni aziendali della società ovvero a consulenti esterni le valutazioni in ordine a:
- l'idoneità e l'adeguatezza preventiva del Modello;
 - la mappatura delle attività a rischio di reato;
 - i contenuti dei flussi informativi verso l'OdV;
 - l'adeguatezza del piano di informazione e formazione volto al trasferimento e dalla conoscenza del Modello;
 - il grado di osservanza del Modello;
 - le proposte di adeguamento del Modello.
- 2.7 L'Organismo può avvalersi nell'esercizio delle proprie funzioni e attività del supporto tecnico delle funzioni aziendali (es: amministrazione, risorse umane, servizi it, ecc.).

Articolo 3

Obblighi e Responsabilità

- 3.1 I componenti dell'OdV devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV deve improntarsi a principi di professionalità, continuità d'azione, autonomia e indipendenza.
- 3.2 L'OdV è tenuto al più assoluto segreto e riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, obbligo che tuttavia non sussiste nei confronti del CdA della società e del Collegio Sindacale, fermo restando l'obbligo dell'OdV di mantenere segreto e riservata la fonte di eventuali segnalazioni.

Salvo le eventuali e diverse responsabilità previste dalle discipline vigenti o di futura emanazione, tutti i componenti dell'OdV sono responsabili nei confronti della Società in



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni, oltretutto degli obblighi imposti dalla legge per l'espletamento dell'incarico loro affidato.

Articolo 4

Requisiti dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza

- 4.1 I componenti dell'OdV eventualmente interni alla Società dovranno essere individuati in ragione della specifica funzione tecnica svolta in azienda.
- 4.2 I componenti dell'OdV eventualmente esterni alla società dovranno avere un profilo professionale e personale che garantisca autonomia di giudizio, autorevolezza, eticità della condotta. Essi inoltre dovranno avere specifiche competenze professionali:
- conoscenza dei principali processi aziendali tipici del settore;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie rilevanti per l'applicazione del D.Lgs.231/2001 e l'attività di mappatura delle aree a rischio di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti che il contesto normativo di riferimento è suscettibile di produrre nella realtà aziendale;
 - conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività di *internal auditing* e "ispettiva".
- 4.3 Ciascun componente dell'OdV deve adoperarsi per migliorare le proprie conoscenze, capacità e competenze attraverso un aggiornamento professionale continuo, fatta salva la facoltà di avvalersi di consulenze esterne, nel rispetto e nei limiti del budget di spesa assegnato, per la soluzione di specifiche problematiche.

Articolo 5



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Composizione e Nomina

5.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo a composizione plurisoggettiva, scelti fra soggetti qualificati e con esperienza in materia di controllo ovvero con esperienza nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche e finanziarie, dei quali uno chiamato a rivestire il ruolo di Presidente.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere i seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- non essere legati in alcun modo all'atto dell'accettazione dell'incarico, a qualsivoglia titolo, alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, consulenze), fatta salva la possibilità che gli stessi coincidano, in tutto o in parte, con i componenti del collegio sindacale;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nelle persone giuridiche e nelle imprese;
- non essere stati condannati ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt.444 e seguenti c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D.Lgs.231/2001 o ad essi affini (in particolare, reati contro il patrimonio, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la fede pubblica, reati contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.).

I soggetti che si trovino in una delle suddette situazioni non possono essere nominati e se nominati decadono automaticamente.

5.2 La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza del Consiglio di Amministrazione che provvede contestualmente anche all'indicazione del



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Presidente. Il Presidente provvederà all'espletamento delle formalità relative alle convocazioni delle riunioni dell'OdV e alla fissazione degli argomenti da trattare nel corso delle stesse. La nomina quale componente dell'OdV viene resa nota all'interessato che dovrà accettarla espressamente.

- 5.3 L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia e le attività poste in essere non possono essere sindacate da alcun altro Organismo o struttura aziendale.
- 5.4 L'Organismo di Vigilanza deve possedere un'autonomia di mezzi finanziari e logistici che ne garantiscano la piena operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione:
- provvede annualmente, in sede di formazione del budget aziendale, a dotare l'Organismo, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese da sostenere dall'Organismo nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi compresi gli affidamenti di eventuali incarichi consulenziali – spese delle quali l'Organismo fornirà apposito rendiconto. Nei limiti del fondo assegnato dal Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dispone autonomamente e direttamente delle proprie risorse, in deroga alle normali procedure di gestione finanziaria e amministrativa vigenti nella Società per le altre strutture aziendali;
 - approva la modifica del preventivo annuale di spesa precedentemente concesso, laddove l'OdV abbia impegnato risorse che eccedevano i suoi poteri di spesa stante il verificarsi di fatti rilevanti ed urgenti sopraggiunti che andavano immediatamente fronteggiati;
 - individua e mette a disposizione dell'Organismo di Vigilanza le risorse necessarie, ivi compreso il supporto interno delle funzioni aziendali, i locali e gli strumenti adeguati all'espletamento dei compiti che adesso competono ed altresì necessari alla conservazione del materiale di archivio indicato nei punti 2.1 e 8.5 del presente Statuto.



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 6

Durata in Carica, Revoca, Cessazione e Sostituzione dei Membri

- 6.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. In ogni caso ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del proprio successore, salvo quanto successivamente previsto.
- 6.2 La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, revoca o morte di un componente dell'Organismo.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione soltanto per giusta causa ed in ogni caso sentito l'interessato e il Collegio Sindacale. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- o un grave inadempimento dei doveri gravanti su ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello e nel presente Statuto;
- o la mancata collaborazione con gli altri membri dell'Organismo;
- o la stasi operativa (es. assenza ingiustificata per almeno due sedute consecutive);
- o la colpevole inerzia (es. mancato o ritardato svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo);
- o il mancato esercizio dell'attività secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
- o il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto;
- o una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, anche non definitiva, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art.6, comma1, lett.d) del Decreto;
- o una sentenza di condanna o una sentenza di patteggiamento, anche non definitiva, emesse nei confronti di uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

per aver commesso uno dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o ad essi affini (in particolare reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari, ecc.); violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art.7;

- o il venir meno di uno dei requisiti di cui al punto 5.1.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna nei confronti di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione dei poteri dell'Organismo e la nomina di un nuovo Organismo *ad interim*.

Il venir meno del rapporto di lavoro nella società e che lega il membro interno dell'OdV alla società comporta la cessazione dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza, sentito in via preventiva il Collegio Sindacale.

In caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Società deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione. Il nuovo membro scade insieme a quelli in carica.

In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, la funzione è assunta dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

Articolo 7

Obblighi di Riservatezza

7.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza, i componenti delle strutture tecniche aziendali nonché i consulenti esterni di cui l'Organismo dovesse eventualmente avvalersi sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello, dal presente documento e dal Regolamento dell'Organismo. Deve essere inoltre assicurato che l'utilizzo delle suddette informazioni e notizie avvenga esclusivamente per i fini indicati dall'art.6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo,



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

dei componenti delle strutture tecniche aziendali e dei consulenti esterni è trattata in conformità con la I legislazione vigente in materia ed , in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 8

Flussi Informativi nei confronti dell'Organismo

- 8.1 In conformità a quanto previsto dal Modello nella Parte Generale e nelle singole Parti Speciali, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato, secondo le procedure ivi contemplate, in merito ad ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.
- 8.2 L'obbligo di informazione grava, in generale, sui membri del Consiglio di Amministrazione, sui membri del Collegio Sindacale, sulla Società di Revisione, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dalla Società. Tale obbligo di informazione ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti. La violazione del presente obbligo di informazione costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

Articolo 9

Reporting dell'Organismo nei confronti degli Organi Societari e del Vertice Aziendale

- 9.1 L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse. All'Organismo di Vigilanza sono assegnate due tipologie di *reporting*:
- a) la prima nei confronti del Presidente del CdA o, in alternativa, del Consigliere specificamente identificato dallo stesso CdA (di seguito anche "Delegato del CdA");
 - b) la seconda nei confronti del Consiglio di Amministrazione.



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con particolare riferimento alla tipologia di *reporting sub a)*, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al Delegato del CdA in merito a qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti o di terzi o che abbia accertato l'Organismo stesso, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti.

Con riferimento alla tipologia di *reporting sub b)*, l'Organismo predispone annualmente per il Consiglio d'Amministrazione e per il Collegio Sindacale una relazione avente ad oggetto l'attività svolta, contenente a titolo esemplificativo i seguenti elementi:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello ed il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o con il Codice Etico;
- la rilevazione di eventuali carenze organizzative o procedurali riscontrate e tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero del keyofficer nell'inoltro della reportistica di sua competenza;
- il rendiconto delle spese sostenute;
- eventuali mutamenti normativi che richiedono l'aggiornamento del Modello;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse.

9.2. Annualmente l'Organismo presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale il piano delle attività per l'anno successivo.



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

- 9.3 L'Organismo, quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta all'anno, incontra la società di revisione in relazione alle materie di interesse di questa. L'Organismo potrà inoltre, ai fini dell'attuazione del Modello, chiedere in qualsiasi momento alla società di revisione informazioni in merito alle notizie rilevanti acquisite da questa nel corso della sua attività.
- 9.4 L'Organismo, quando ritenuto necessario e comunque almeno una volta all'anno, incontra l'intero Collegio Sindacale.

Articolo 10

Convocazione riunioni, Voto e Delibere

- 10.1 L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque con periodicità almeno bimestrale. Le riunioni sono convocate dal Presidente ovvero su richiesta di almeno due membri. Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione possono in qualsiasi momento chiedere al Presidente di convocare l'Organismo.
- 10.2 Le riunioni dell'Organismo sono valide con la presenza anche per il tramite di mezzi telematici della maggioranza dei membri incarica e sono presiedute dal Presidente, assistito da un segretario scelto fra i partecipanti. In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte dal membro più anziano presente. Le delibere dell'Organismo vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Organismo. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario e deve essere conservato agli atti.
- 10.3 E' fatto obbligo a ciascun componente dell'Organismo di dare notizia agli altri membri di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, che abbiano attività che sono di competenza all'Organismo e/o alla Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 10.4 L'Organismo può procedere, nel corso delle riunioni, ad audizioni di dipendenti della società, di componenti degli altri organi societari, di consulenti esterni, nel



STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

rispetto dei regolamenti e previsioni contrattuali. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.

- 10.5 Presso l'Organismo è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (cartacea e/o informatica) di tutto il materiale relativo alla concreta operatività dell'Organismo medesimo e al Modello. L'accesso all'archivio da parte di soggetti diversi dai componenti dell'Organismo deve essere preventivamente autorizzato da quest'ultimo e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

Articolo 11

Retribuzione dei Componenti dell'Organismo

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina di ciascun componente, stabilisce il compenso per l'attività di membro dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 12

Modifiche

- 12.1 Eventuali modifiche al presente documento possono essere apportate unicamente dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza ovvero su proposta, all'unanimità, dell'Organismo di Vigilanza.